

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Determinazione dirigenziale n. 3129 del 11.10.2016. Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.. Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Snive, in zona dorsale Muntacala-Monte Plunea, nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia. Proponente: SIBELCO ITALIA S.p.A., Località Ponte Nuovo, 12017 - ROBILANTE. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale.**

*(omissis)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

*(omissis)*

• **DI CONFERMARE i contenuti della D.G.P. n. 212 dell'8 maggio 2007** di giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive nelle località Snive, Muntacala e Plunea dei Comuni di Robilante, Roccavione e Raschia, presentato in data 04 Agosto 2006 - del quale il progetto oggetto del presente provvedimento risulta essere una variante - **compatibilmente con le prescrizioni relative al prossimo quinquennio di coltivazione (2016-2021), oggetto del presente provvedimento di variante, specificate al successivo punto n. 4.**

• **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito alla variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Snive, in zona dorsale Muntacala-Monte Plunea, nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia, presentato da parte della SIBELCO ITALIA S.p.A., Località Ponte Nuovo, 12017 – ROBILANTE, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Si evidenzia infatti che l'intervento costituisce la seconda fase di un progetto generale sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nel 2006, che prevede lo sviluppo della coltivazione della cava attraverso successive fasi per una durata complessiva dell'attività estrattiva di circa 25 anni. La presente variante progettuale comporta l'approfondimento dello scavo nell'area già compromessa.

• **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 29 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.

*(omissis)*

• **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo Ufficio CAVE da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

• **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 4, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i." (ALLEGATO 1).

- **DI RINVIARE** oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio dei permessi di costruire ex D.P.R. 380/2001, rispettivamente di competenza dei Comuni di Roaschia, Roccavione e Robilante;
- **DI RINVIARE**, altresì, oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., rispettivamente di competenza dei Comuni di Roccavione e Robilante.

*(omissis)*

- **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **dieci anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

*(omissis)*

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO

ALLEGATO 1

*(omissis)*

ALLEGATO 2

*(omissis)*